



**ORDINANZA
RIGUARDANTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA
(1-2008)**

Art. 1 Base legale	3
Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione.....	3
Art. 3 Scopo della videosorveglianza	3
Art. 4 Utilizzazione e principi	3
Art. 5 Informazione al pubblico	3
Art. 6 Uso e accesso	4
Art. 7 Registrazione.....	4
Art. 8 Comunicazione delle registrazioni	4
Art. 9 Protezione dei dati	4
Art. 10 Entrata in vigore.....	4

- Art. 1**
Base legale
- ¹ La presente ordinanza è in applicazione degli articoli 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
- Art. 2**
Oggetto e campo d'applicazione
- ¹ Disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio de Comune, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
- ² La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
- ³ Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
- Centro raccolta rifiuti in località Canvèe;
 - Centro raccolta ingombranti presso il magazzino comunale;
- Art. 3**
Scopo della videosorveglianza
- ¹ La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
- ² Essa è intesa segnatamente a:
- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini
 - b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.
- ³ E' esclusa la videosorveglianza di aree private.
- Art. 4**
Utilizzazione e principi
- ¹ Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).
- ² Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.
- Art. 5**
Informazione al pubblico
- ¹ Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
- ² L'informazione deve essere ben visibile e chiara.

Art. 6
Uso e accesso

¹ L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

² L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato dal Municipio.

³ In casi particolari, previo consenso del Municipio, gli addetti sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 7
Registrazione

¹ Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

² Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni devono essere in ogni caso cancellate entro 1 settimana.

³ Gli estratti comprovanti infrazioni sono conservati fino alla crescita in giudicato della decisione municipale di sanzione o di abbandono.

⁴ Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 8.

Art. 8
Comunicazione
delle registrazioni

¹ Le registrazioni non sono comunicate a terzi.

² Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti previa decisione municipale:

a) Autorità competenti per il perseguimento penale;

b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cresciano

³ La comunicazione ad un'autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 9
Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

² Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 10
Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

La presente ordinanza è stata approvata con risoluzione municipale N. 346 del 14 luglio 2008.

PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO
Il Sindaco: Il Segretario:

F. Tognini

D. Genini